

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **200/1994** (ECLI:IT:COST:1994:200)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PESCATORE** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **23/02/1994**; Decisione del **12/05/1994**

Deposito del **26/05/1994**; Pubblicazione in G. U. **01/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20312**

Atti decisi:

N. 200

ORDINANZA 12-26 MAGGIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare Ruperto;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 febbraio e l'11 ed il 29 marzo 1993 dal Pretore di Trieste nei procedimenti penali a carico di Gustin Carlo, Saule Albano e Golja Paolo, iscritti ai nn. 114, 208 e 237 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 19 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Gustin Carlo, imputato, fra gli altri, del reato previsto e punito dell'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere costruito o fatto costruire, in assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio liquefatto su piattaforma di cemento e relativa recinzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1993 (R.O. n. 114 del 1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

che la medesima questione è stata sollevata dal pretore di Trieste con altre due ordinanze di contenuto analogo, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, rispettivamente in data 11 marzo 1993 (R.O. n. 208/1993) e 29 marzo 1993 (R.O. n. 237/1993);

che le questioni sollevate dalle ordinanze menzionate sono identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

Considerato che il giudice a quo fonda i propri dubbi di legittimità costituzionale sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente - anche in zona sottoposta a vincolo paesistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 - sia soggetta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe invece la concessione;

che identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 178 del 1994;

che le ordinanze di rimessione non prospettano motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.